

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 14/4/2009

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER “MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE” – 1° SEMESTRE ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 95 del 22/5/2001 con la quale venivano fissati i criteri per l'erogazione di contributi per i minori riconosciuti da un solo genitore;
- di Consiglio Comunale n. 39 del 9/5/2006 relativa all'approvazione della convenzione quadro per la gestione associata di servizi e funzioni con la Provincia di Verona (convenzione sottoscritta in data 26/5/2006 repertorio provinciale n. 38677);

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione di C.C. n. 39/2006 prevedeva che la convenzione-quadro diventasse operativa con la stipulazione di una o più convenzioni aggiuntive con le quali venivano individuate funzioni e servizi con la specificazione delle modalità e termini operativi della gestione stessa;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 14/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di convenzione aggiuntiva, che si andrà a sottoscrivere con la Provincia di Verona, per la delega delle funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore, di durata biennale con decorrenza dalla data di stipulazione;

CONSIDERATO che nei mesi scorsi sono state presentate tre richieste di contributo con la relativa documentazione che trovasi agli atti;

EVIDENZIATO che le tre situazioni suddette avevano già presentato richiesta per l'anno 2008 ed erano state accolte in quanto rientravano nei criteri stabiliti;

ATTESO che le situazioni dei tre nuclei familiari, come evidenziato nella relazione dell'assistente sociale comunale, prot. n° 6339 del 16/3/2009, in atti, pur con delle variazioni positive, necessitano di un sostegno anche per l'anno 2009;

RICHIAMATA la successiva nota dell'Assistente Sociale, prot. n° 8342 dell'8/4/2009, con la quale, causa cambiamento di residenza di una richiedente, accoglie la domanda per il solo 1° trimestre di effettiva residenza a Zevio;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/2/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2009;

ATTESO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 29 del 24/2/2009, esecutivo ai sensi di legge, nelle more dell'approvazione del PEG 2009, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie 2009;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989, convertito nella Legge n. 155/1989;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI ASSEGNARE, per quanto citato in premessa, per l'anno 2009 il contributo di € 160,00 mensili alle richiedenti di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, dando atto che la spesa sarà rimborsata al Comune dalla Provincia ai sensi dell'art. 3 della convenzione di prossima sottoscrizione, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 14/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile.
2. DI DARE ATTO che per una richiedente il contributo anno 2009 riguarda solo il 1° trimestre 2009 in quanto la stessa sta trasferendo la propria residenza in altro Comune.
3. DI STABILIRE che l'impegno di spesa relativo al 1° semestre 2009 e pari ad €2.400,00 (da liquidarsi in due tranches) sarà formalizzato con successivo provvedimento da parte del Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia imputando la somma al cap. di PEG 3408 denominato "Trasferimenti ad altri soggetti – Assistenza a minori riconosciuti dalla sola madre" del bilancio esercizio finanziario 2009, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
4. DI STABILIRE, altresì, che l'Assistente Sociale provvederà periodicamente ad accertare che la situazione dei nuclei familiari delle richiedenti non abbia subito modifiche tali da farle decadere dal diritto di accedere al contributo oggetto del presente provvedimento.
5. DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. 2/3/1989 n. 65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155.
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Assistente Sociale e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
7. DI DARE ATTO, inoltre, dell'osservanza dei criteri e delle modalità di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241.
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere celermente con la liquidazione dei contributi alle tre ragazze madri.
10. DI DARE ATTO che per la riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio omettendo l'allegato.